



COMUNE DI DOLIANOVA  
PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO D'USO DEI BENI COMUNALI**

Approvato con delibera CC n°19 del 17.3.1995

Modificato con verbale del Commissario  
Prefettizio n° 157 del 4.7.1995

Modificato con delibera CC n°19 del 8.4.1998

Modificato con delibera CC. n°60 del 29.9.1998

## ART. 1

Scopo del presente regolamento è la disciplina degli usi civici, intesi come diritto della collettività all'utilizzo e al godimento, nel rispetto dei valori ambientali e delle risorse naturali, dei beni immobili di proprietà del Comune di Dolianova, compresi nell'allegato "A" del presente regolamento.

## ART. 2

Potranno essere ammessi al diretto godimento dei terreni comunali soltanto coloro che abbiano effettiva residenza nel Comune di Dolianova, ed ivi paghino le tasse.

## ART. 3

Il presente regolamento disciplina il godimento in natura dei seguenti diritti:

**a) IL PASCOLO:** per il godimento del pascolo il Comune farà pagare un canone che sarà riscosso anticipatamente e sarà commisurato ai capi di bestiame introdotti nei terreni comunali,

**b) L'ARATURA:** Qualsiasi cittadino esercente l'attività prevalente di allevatore può fare richiesta di aratura nel terreno comunale dove ha introdotto al pascolo il bestiame ed ha diritto esclusivo di quel pascolo per tre anni, a condizione che quel terreno venga arato per i primi due anni e venga appositamente recintato a sue spese; per l'aratura non dovrà essere pagato al comune corrispettivo alcuno. E' consentita l'aratura solamente sui terreni nudi o coperti di macchia bassa con pendenza entro il 25%. L'aratura è vietata nei terreni ove esista una macchia alta con sementi di flora arborea (querchia da sughero, leccio, roverella) anche se in forma arbustiva o in fase di piantina (macchia di degradazione da bosco) nelle radure di bosco e all'interno di boschi radi. La richiesta di aratura dovrà essere fatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dovrà indicare il luogo in cui intende arare e il numero degli ettari. L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione Comunale Agricoltura.

**c) LEGNATICO:** E' permesso alla generalità degli abitanti del Comune il taglio della legna nelle proprietà comunali e nelle località che, anno per anno, saranno preventivamente designate dalla Giunta Municipale, ,previo nulla osta da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda che potrà dettare opportune prescrizioni tecniche. Rimane rigorosamente vietato il taglio nelle località non designate che serviranno a formare la riserva del patrimonio boschivo del Comune.

Chiunque intenda servirsi di legna del Comune dovrà farne preventiva domanda scritta al Sindaco. Il Sindaco rilascerà

regolare permesso nel quale saranno indicate le principali disposizioni alle quali i richiedenti dovranno attenersi per il taglio. Al rilascio del permesso il richiedente dovrà pagare la relativa tariffa. Il taglio della legna è concesso esclusivamente per uso di famiglia del richiedente ed è severamente proibita l'esportazione dal Comune.

E' proibita l'estirpazione con qualsiasi mezzo, ed è permesso il taglio solo ed esclusivamente con attrezzi idonei e dovrà lasciarsi, ogni 14 metri quadrati, la riserva prescritta dal Regolamento di Massima di Polizia Forestale: cioè una pianta delle migliori che in detto spazio possa sussistere.

E' proibito il taglio di piante fruttifere, di ginepro, d'olivo, d'olivastro, d'elce, di quercia e di qualsiasi altra specie purché d'alto fusto. Deve intendersi pianta di alto fusto, oltre alle suindicate, anche quelle specie di cui sia permesso il taglio quando per il loro sviluppo abbiano raggiunto un'altezza ed uno sviluppo tale da considerarsi come piante protettive. E' pure vietato il taglio o la estirpazione dei polloni delle piante delle specie suindicate.

#### **ART. 4**

I diritti di cui all'art. 3 punti a) e c) dovranno essere pagati mediante versamento alla tesoreria comunale.

#### **ART. 5**

L'esercizio del diritto di pascolo sarà regolamentato in base alle indicazioni stabilite dal piano di assetto e valorizzazione delle proprietà comunali.

E' demandato al piano assicurare un razionale godimento di tale uso in rapporto alla vocazione di ciascuna zona; nello stesso potranno essere precisate eventuali limitazioni al suddetto diritto.

In via generale è, comunque, vietato il pascolo nelle zone percorse da incendio, per cinque anni a decorrere dalla data in cui si è verificato.

#### **ART. 6**

Chiunque intenda introdurre bestiame nei pascoli comunali deve presentare al Comune apposita domanda, nella quale deve essere precisato il numero di ciascuna specie di bestiame, la località in cui si chiede di introdurre il bestiame stesso, l'obbligo di attenersi al presente regolamento, di assoggettarsi alle relative tariffe e se intende beneficiare degli ovili esistenti nella detta località, o se intende costruirne a nuovo.

Al denunciante verrà rilasciata apposita autorizzazione, con ricevuta di pagamento, che deve essere costantemente tenuta dal

custode del bestiame, insieme ai documenti di proprietà del medesimo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti comunali, delle forze pubbliche, dei barracelli.

Il godimento del pascolo deve intendersi limitato soltanto a quei capi denunziati; per il godimento dovranno essere osservate le vigenti disposizioni di legge, specialmente di carattere forestale, nonché quelle contenute nel regolamento di gestione del piano.

Solo il richiedente e i suoi dipendenti possono introdurre al pascolo il bestiame per il quale sia stata concessa l'autorizzazione.

#### **ART. 7**

Il periodo minimo di godimento, agli effetti del pagamento dei diritti è fissato a trimestri solari con scadenza al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla data di introduzione del bestiame.

Il bestiame già ammesso al pascolo e che all'inizio del trimestre solare successivo venga sorpreso pascolando nei terreni comunali senza autorizzazione è soggetta al pagamento per un altro trimestre oltre la sanzione di cui all'art. 13 .

#### **ART. 8**

Sono soggetti al pagamento del corrispettivo pascolo goduto in natura le seguenti specie di bestiame: cavalli, muli, asini, bovini, caprini, ovini e suini.

Agli effetti del pagamento del corrispettivo pascolo, ad ogni capo del bestiame bovini verrà applicata una tariffa pari a quella di quattro pecore o capre.

I suini dovranno pagare una tariffa pari a una pecora; i cavalli verranno considerati pari a quattro pecore, mentre gli asini e i muli saranno pari a tre pecore.

#### **ART. 9**

In caso di furto o di morte del bestiame i pastori dovranno darne immediata notizia con comunicazione scritta al Sindaco, il quale provvederà, fatti gli accertamenti del caso, a stabilire la decurtazione da concedere.

#### **ART. 10**

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di controllare in qualsiasi tempo, per mezzo dei propri agenti, il bestiame introdotto nei pascoli. Il proprietario o il custode del bestiame ha l'obbligo di coadiuvare, se richiesto, i predetti agenti nell'espletamento di tali mansioni. Qualora venga accertato un numero di bestiame superiore a quello denunciato, il proprietario è

tenuto al pagamento per la parte del bestiame non denunciato, oltre che del corrispettivo indicato nella tariffa stabilita, del doppio del corrispettivo stesso a titolo di sovrapprezzo per infedele denuncia.

#### **ART. 11**

Colui che, pur avendo ottenuto regolare permesso di pascolo, venga colto depascendo il proprio bestiame nei pascoli comunali non accompagnato da detta autorizzazione, o beneficiando di ovili non denunciati, si rifiuta di far controllare il proprio bestiame dagli agenti comunali e dagli organi preposti oppure richiesto non coadiuva gli stessi nell'espletamento di tali mansioni, o comunque viola il presente regolamento, incorrerà, fermo restando il pagamento dei corrispettivi e dei relativi sovrapprezzi, nella sanzione amministrativa stabilita dall'art. 13, senza pregiudizio delle maggiori pene pecuniarie e restrittive della libertà personale sancite dal Codice Penale vigente.

#### **ART. 12**

Il bestiame trovato errante o incustodito nei pascoli comunali verrà sequestrato dagli agenti comunali i quali possono avvalersi della coadiuvanza della Compagnia Barracellare per espletare tale compito; per il riscatto di esso sono dovuti dal proprietario, oltre ad una somma prevista dal vigente Regolamento Barracellare, una sanzione pecuniaria in base all'art. 672 del Codice Penale e all'art. 38 della legge 24.11.1981 n°689, i seguenti diritti.

- 1) per ogni capo di bestiame grosso £. 15.000 al giorno;
- 2) per ogni capo di bestiame minuto £. 10.000 al giorno;
- 3) il rimborso delle spese di custodia e mantenimento fino al riscatto, in caso di proprietà conosciuta.

In caso di proprietà sconosciuta, o per assenza di bollettino, si procederà alla vendita.

#### **ART. 13**

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nei disciplinari di concessione dell'esercizio di uso civico si applica una sanzione amministrativa **da £. 200.000 a £. 600.000**

#### **ART. 14**

I pastori hanno l'obbligo di salvaguardare il novellame che cresce nei ceppi degli alberi tagliati o comunque abbattuti, affinché non sia danneggiato nel suo sviluppo dagli animali o dalla mano dell'uomo.

#### **ART. 15**

E' vietato il taglio di piante e lo sfrondamento di piante verdi per alimentare il bestiame. Nelle annate di penuria di pascolo dopo aver sentito il parere della G.M. ed, in ogni caso, dopo aver chiesto il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cagliari ed in caso di assenza dello stesso dovranno osservarsi le norme tecniche contenute nell'art. 12 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente nella provincia di Cagliari.

#### **ART. 16**

Oltre alla sanzione di cui all'art. 13, si applicano le seguenti penalità :

a) l'allevatore che introduce il bestiame nei pascoli comunali senza la prescritta denuncia è soggetto al pagamento della somma di £. 3.000 per ogni capo;

b) il bestiame depascente in zone percorse da incendi prima che sia trascorso un quinquennio dalla data in cui si è verificato lo stesso verrà assoggettato alla seguente penalità: £. 10.000 a capo;

c) per il bestiame di proprietà di pastori non residenti in questo Comune sconfinante oltre il limite massimo di m. 100, salvo diverse disposizioni di legge, fra questo Comune e quello di appartenenza dello stesso verrà applicata la penalità doppia di cui alla lettera a). La penalità deve essere pagata all'atto della contestazione od al più tardi entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. In caso contrario si procederà a termini di legge.

Se un concessionario incorre per tre volte, nell'arco di un anno, nella violazione di cui al presente articolo lett. a) e b), perde il diritto di far pascolare il bestiame di sua proprietà e deve immediatamente allontanare il bestiame dei terreni comunali.

#### **ART. 17**

Il Comune, ai sensi dell'art. 16 della L.R 14.3.1994 n°12, con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può stabilire che l'esercizio del diritto d'uso civico sia riservato a talune categorie di soggetti titolari del diritto stesso , con apposite concessioni che devono essere autorizzate dall'Assessore regionale competente in materia di usi civici.

Tale riserva d'uso non può avere durata superiore ai dieci anni e può essere rinnovata con la stessa procedura della concessione.

Hanno priorità le istanze di quei soggetti allevatori e dei loro familiari conviventi che non siano titolari di proprietà privata; ciò al fine di favorire la costituzione di valide e razionali aziende zootecniche.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune, corredata da un progetto, con le modalità di utilizzo ,

individuando catastalmente la zona di proprietà comunale della quale si chiede la riserva del diritto d'uso civico.

#### **ART. 18**

Gli immobili soggetti ad uso civico possono essere destinati ad utilizzazione diversa, quando ciò sia finalizzato allo sviluppo sociale ed economico della comunità e comporti un beneficio per la generalità della cittadinanza.

Il Comune potrà concedere a tal fine, mutando la destinazione d'uso, i terreni a enti, società, cittadini singoli ed associati, nel rispetto delle procedure e delle autorizzazioni previste dalla L.R. 14.3.1994 N°12 e secondo le modalità stabilite dal piano di assetto economico.

#### **ART. 19**

La Polizia Municipale, oltre al conteggio annuo ha facoltà di contare il bestiame ogni volta che lo ritenga opportuno e necessario per reprimere eventuali irregolarità.

#### **ART. 20**

Il Sindaco, in ogni tempo, può emettere delle ordinanze allo scopo di frenare abusi e reprimere frodi.

#### **ART. 21**

La Giunta Municipale si riserva, inoltre, il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque produce gravi danni ai terreni comunali.

In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato.

#### **ART. 22**

Per le modalità di godimento del pascolo dei terreni comunali, per la determinazione delle tariffe l'Amministrazione comunale procederà annualmente, con separato atto, sentita la Commissione comunale Agricoltura.

#### **ART. 22 bis**

I proventi di gestione dei terreni gravati di uso civico verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza.

Ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 26.2.1928, n°332.

#### **ART. 23**

Per l'accertamento e la composizione delle sanzioni amministrative vengono osservate le disposizioni dell'art.107 del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n°383 e della legge 24.11.1981 n°689.

#### **Art. 23 bis**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 14 marzo 1994 n°12 in materia di usi civici.

#### **ART. 24**

E' abrogato il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare n° 77 del 20.12.1984.